

Segreteria Generale

Ufficio Giustizia Federale

Prot. AP/ic/6199/2019

Roma, 10 ottobre 2019

Al Sig. Pompeo Luciani

Tramite mail: lucianipeo@libero.it

Alla Procura Federale

Tramite mail : segreteria.procurafederale@federnuoto.it

E, p.c.

CR Trento

Presidente del GUG Trento

OGGETTO: Tribunale Federale I Sezione - Deferimento Sig. Luciani Pompeo - Procedimento 17/FIN/2019; Motivazioni Decisione n. 13/2019.

Con la presente si notifica il provvedimento della I Sezione del Tribunale federale.

“Il giorno 10 ottobre 2019, presso la sede federale di Roma Stadio Olimpico Curva Nord, si è riunita la prima sezione del Tribunale Federale della F.I.N. composta dagli Avv.ti Adriano Sansonetti, Presidente, Roberto Rinaldi e Massimo Mamprin quali componenti; svolge le funzioni di segreteria la Dott.ssa Ilaria Crescenzi.

PREMESSO CHE

- il Procuratore Federale, con atto del 10.07.2019, deferiva al Tribunale Federale – sezione I, il sig. **Pompeo Luciani** (tess. FIN 428571), per violazione dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia Sportiva con le aggravanti di cui all'art. 25 comma 3 lettera J, degli artt. 1, 2, 6 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo, dell'art.6 Statuto Federale FIN, degli artt. 12 e 17 del Regolamento Organico, dell'art. 13 bis Statuto Coni;
- in particolare, la Procura Federale contestava all'arbitro federale di avere rivolto insulti e frasi offensive ai tecnici delle squadre di Mestrina Nuoto e RN Trento in occasione dell'incontro di pallanuoto under 15 del 01.05.2019, nonché al responsabile GUG Trentino parimenti ivi presente;



- l'arbitro deferito inviava una memoria difensiva a seguito dell'avviso di procedere a deferimento, mentre non presenziava all'udienza di convocazione dinanzi codesto Tribunale,

RITENUTO CHE

- la contestazione mossa all'arbitro Luciani è ampiamente provata dalla relazione scritta del Presidente GUG Trentino Leopoldo Zuanelli Brambilla, nonché corroborata dalle ulteriori deposizioni rese dai sigg.ri Rossignoli e Lucisano, soggetti presenti all'accaduto e destinatari stessi delle offese e degli insulti loro rivolti dall'arbitro;

- le dichiarazioni testimoniali risultano ben circostanziate e concordanti nel descrivere il linguaggio adottato dall'arbitro Luciani sia nel corso dell'incontro e, in particolare, alla fine dello stesso presso il tavolo della giuria, allorché il Luciani apostrofava reiteratamente entrambi i tecnici con il termine " coglione" e con l'espressione " avete una mentalità del cazzo", nonché il Presidente GUG, frattanto intervenuto per calmare gli animi, con l'espressione "...non me ne frega un cazzo di quello che dice lei....";

- il Luciani non ha prodotto testi a discolpa o svolto difese tali da minare la credibilità delle predette testimonianze;

- pertanto, l'addebito risulta provato

P.Q.M.

Il Tribunale Federale sezione I, irroga al deferito Pompeo Luciani (tess. FIN 428571) la sospensione di 5 (cinque) giorni da ogni attività federale per la violazione dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia Sportiva, ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 25 comma 3 lett. j del Regolamento di Giustizia Sportiva, e degli artt. 1, 2,6 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo, degli artt. 12 e 17 del Regolamento Organico; 6.1 e 6.7 Codice Etico e di Comportamento UUGG, dell'art. 6 Statuto FIN e 13bis Statuto CONI. Giusti i motivi in premessa."

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Antonello Panza

